

Edizione di lunedì 14 settembre 2015

EDITORIALI

[Voluntary: l'ineludibilità di una proroga](#)

di Sergio Pellegrino

IVA

[Note di variazione Iva nei contratti per persona da nominare](#)

di Sandro Cerato

CONTROLLO

[“Osservazioni” dell’organo di controllo in presenza di perdite](#)

di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

[La nuova disciplina sul raddoppio dei termini per l'accertamento](#)

di Luigi Ferrajoli

IVA

[L’Iva per le coop agricole](#)

di Luigi Scappini

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Da Oxford con furore](#)

di Michele D’Agnolo

EDITORIALI

Voluntary: l'ineludibilità di una proroga

di **Sergio Pellegrino**

14.118 sono state sino ad oggi le **richieste di adesione alla voluntary disclosure**.

Il numero è stato comunicato dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** nella risposta formulata qualche giorno fa alla Commissione Finanze della Camera ad un'**interrogazione del parlamentare di SEL Giovanni Paglia**.

Il dato non è certo esaltante e lascia quindi perplessi l'indicazione data dal **MEF** che *“non è in corso alcuna iniziativa del governo volta alla proroga del termine di adesione alla voluntary disclosure, che è fissato al 30 settembre 2015”*, rafforzata dalla dichiarazione di **Padoan**, al termine della riunione informale di sabato dell'Eurogruppo, che ha affermato *“L'abbiamo già detto: questi sono i termini. Invito ad accelerare le procedure e approfittare di questa finestra”*.

Nel **Paese delle proroghe e dei rinvii last minute**, però, neppure le **dichiarazioni apparentemente perentorie di un Ministro vengono considerate tali** e quindi gli **operatori continuano a scommettere sulla proroga**, considerata da più parti, maggioranza parlamentare compresa, **ineludibile**.

Ad onor del vero si fa anche **fatica a capire la rigidità del Ministro** sul punto.

Se, infatti, la **normativa fosse stata definita in modo chiaro sin dall'inizio** e le **indicazioni dell'Agenzia fossero arrivate in tempi accettabili**, Padoan avrebbe perfettamente ragione, **ma così non è stato**, e la responsabilità non è certo di professionisti e contribuenti, ma di quello stesso MEF che oggi nega l'utilità di una proroga.

Non si può trascurare infatti la circostanza che il **complesso mosaico procedurale della voluntary si è completato soltanto a fine agosto**: nel mese tradizionalmente riservato dagli italiani alle vacanze si sono infatti aggiunti tasselli decisivi per dare impulso alle adesioni, quali la soluzione della problematica del **raddoppio dei termini penali**, l'**accordo con le banche svizzere**, l'emanazione delle **circolari dell'Agenzia n. 30/E dell'11 agosto e n. 31/E del 28 agosto**.

Va detto poi che la rigidità del Ministro è difficilmente comprensibile anche, e soprattutto, alla luce del fatto che un'**estensione del termine** per perfezionare la procedura di adesione **gioverebbe non soltanto ai contribuenti interessati**, ma all'**Agenzia** stessa, che deve effettuare i controlli sulle domande di regolarizzazione, e, in misura ancora maggiore, alle **entrate erariali**.

Se è vero, da questo punto di vista, che alla *voluntary* non è stata associata dal Governo **alcuna stima di gettito** (o meglio il valore simbolico di 1 euro), è vero a maggior ragione che l'Esecutivo è **a caccia di risorse** che consentano di **mantenere le promesse fatte da Renzi sulla riduzione delle imposte** e perdere un'occasione irripetibile come questa (considerato che possibilità di regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero non ve ne dovrebbero più essere in futuro) sarebbe imperdonabile.

La proroga potrebbe, o meglio, dovrebbe essere in ogni caso **limitata nei tempi, non essendo opportuno sforare il termine del 31 dicembre 2015** ed influire così sulle annualità coinvolte dalla scadenza dei termini.

La logica delle cose, quindi, non può che portare a ritenere che la proroga ci sarà, ma il timore è che, come consuetudine, arrivi all'ultimo istante, creando soltanto inutilmente affanno e apprensione in queste settimane ai professionisti e ai loro clienti.

L'ipotesi che qualcuno ha formulato che vi sia una **riapertura dei termini successivamente alla scadenza del 30 settembre** non la vogliamo neanche prendere in considerazione perché sarebbe dimostrazione di **scarsa correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti e degli operatori del settore**.

Considerato il fatto che il Governo punta tanto sulla creazione di un nuovo clima di fiducia reciproca fra fisco e contribuenti sarebbe scelta "furbesca" e difficilmente accettabile, **ma siamo sicuri che il problema non si porrà ... beh, più che sicuri, diciamo che ci speriamo.**

IVA

Note di variazione Iva nei contratti per persona da nominare

di Sandro Cerato

Nella prassi commerciale, è consuetudine la **stipula di contratti preliminari**, tramite i quali le parti si obbligano reciprocamente a concludere successivi contratti definitivi di trasferimento della proprietà di beni (spesso immobili). Nell'ambito di detti accordi, i cui **effetti sono meramente obbligatori**, la parte promissaria acquirente si riserva di concludere il contratto personalmente, ovvero nominando un terzo (cd. contratto per persona da nominare). La fattispecie è stata analizzata anche dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione 11.8.2009, n. 212/E**, in cui sono stati affrontati anche i presupposti di applicazione della procedura delle **note di variazione in diminuzione Iva**, ai sensi del co. 2 dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/72. In particolare, la prassi in commento riguarda un **contratto preliminare di acquisto di un immobile** con l'inserimento di una clausola con la quale il promissario acquirente si riserva la facoltà di nominare, all'atto del rogito notarile, un terzo contraente. Nell'istanza, si chiede se tale nomina consenta **l'emissione di una nota di variazione ai fini Iva**, per rettificare la precedente fattura emessa all'atto dell'incasso di un acconto, al fine di poter concedere il beneficio "prima casa" al terzo contraente per l'intero corrispettivo pattuito.

Per rispondere al quesito proposto, è necessario verificare quando dal punto di vista civilistico si sia in presenza di un **contratto per "persona da nominare"**, in quanto l'art. 1401 c.c. lo definisce come quel contratto con cui una parte, lo stipulante, si riserva di nominare, entro il termine legale di tre giorni o entro il termine diversamente stabilito nel contratto, un'altra persona come parte del contratto. L'eventuale **sottoscrizione del contratto da parte del terzo contraente** determina un subentro "ex tunc" di tale ultimo soggetto in tutti i diritti ed obblighi connessi al rapporto giuridico. La dichiarazione di nomina, prevede l'art. 1402 c.c., *"deve essere comunicata all'altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso"*.

L'aspetto determinante, pertanto, è quello connesso **all'esatta individuazione di un contratto "per persona da nominare"**, che non si realizza, secondo la **risoluzione 29.4.1986, n. 400649**, laddove non sia stato fissato un termine per la **nomina dell'effettivo acquirente**, in quanto si è previsto genericamente nel contratto, come accade nella prassi, la **possibilità di nomina di un terzo acquirente** *"al momento della stipula del rogito definitivo di compravendita"*.

In tale ultimo caso, anche sulla scorta dell'indirizzo espresso dalla **giurisprudenza** (Cass. 26.5.2000, n. 6952), l'Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 212/E/2009, ritiene che non si sia in presenza di un contratto "per persona da nominare", poiché **non sussiste certezza del termine pattuito tra le parti** per la nomina del terzo acquirente. Infatti, sostiene l'Amministrazione Finanziaria, si può avere un termine certo nell'an e nel quando, quando non

vi possano essere dubbi che l'adempimento prescritto (nomina del terzo) avvenga in un determinato numero di giorni o a scadenza fissa, o comunque in altro modo sicuramente determinato.

In conclusione, posto che nel caso di specie, si prevede genericamente che la **nomina del terzo contraente** possa avvenire all'atto della **stipula del contratto definitivo**, il contratto non si intende stipulato "per persona da nominare", e quindi la **nomina del terzo è improduttiva di effetti** ed il contratto vige tra i contraenti originari. Di conseguenza, conclude l'Agenzia, non si ritiene applicabile la procedura di variazione Iva, ai sensi dell'art. 26, co. 2, del D.P.R. 633/72.

CONTROLLO

“Osservazioni” dell’organo di controllo in presenza di perdite

di Fabio Landuzzi

La **Norma di comportamento 11.1 del Collegio sindacale** invita l’organo di controllo a dare tempestiva **comunicazione agli amministratori**, potendo anche domandare **l’adozione di misure adeguate**, qualora rilevi situazioni che possano compromettere la **continuità aziendale**.

La presenza di perdite di ammontare tale da innescare la **condizione prevista dall’art.**

2482-bis, Cod.civ. (per le Spa, art. 2446, Cod.civ.) o peggio la **condizione di cui all’art.**

2482-ter, Cod.civ. (per le Spa, art. 2447, Cod.civ.), introduce l’obbligo per l’organo di controllo di sottoporre all’assemblea dei soci le proprie **“Osservazioni” alla relazione sulla situazione patrimoniale** predisposta dagli amministratori.

L’impostazione dei **controlli del sindaco non revisore** dovrebbe riguardare in linea di massima le seguenti aree.

- Le **cause della crisi**: è importante poter compiere **un’adeguata individuazione** delle cause della crisi così come indicate dagli amministratori nella loro relazione; un’erronea individuazione delle cause della crisi potrebbe infatti compromettere **l’efficacia delle azioni proposte** dagli amministratori. L’organo di controllo dovrà fare attenzione, per quanto possibile, al fatto che le valutazioni degli amministratori tradotte nei numeri della situazione patrimoniale, non abbiano teso a minimizzarne la dimensione della crisi.
- I **valori esposti nel bilancio**: la verifica della **attendibilità** e della **correttezza dei valori contabili** compete al revisore legale; l’organo di controllo conserva un’autonoma responsabilità in merito alle osservazioni sulla situazione patrimoniale rispetto al lavoro del revisore. Può essere opportuno allora che l’organo di controllo concentri le proprie verifiche sui dati relativi all’**andamento della gestione nei mesi seguenti**.
- La **continuità aziendale**: in presenza di perdite ingenti, il tema della continuità aziendale costituisce l’aspetto spesso più complesso. E’ opportuno che le valutazioni inerenti alle **prospettive future di miglioramento** dell’impresa trovino concreta espressione in un **business plan approvato** dal Consiglio di amministrazione della società. La disamina dell’organo di controllo riguarderà la **ragionevolezza delle assunzioni** sulle quali si fonda, la presenza di **elementi di discontinuità** rispetto al passato, eccetera.
- Le **proposte degli amministratori**: le proposte degli amministratori dovranno essere coerenti alle azioni descritte come funzionali al ripianamento della perdita sofferta nell’esercizio. Può essere talvolta suggerito all’organo di controllo di segnalare nella propria Relazione anche le **conseguenze** che potrebbero prodursi qualora non fosse

approvata la proposta degli amministratori, affinché i soci siano informati degli effetti delle loro possibili decisioni.

Abbiamo detto come la legge non disciplini quale deve essere il **contenuto delle “Osservazioni”** dell’organo di controllo sulla relazione degli amministratori e sulla situazione patrimoniale; indicativamente, i **punti principali** che possono essere trattati in questo documento sono i seguenti:

- esame dei **criteri di valutazione adottati dagli amministratori**;
- esame delle **prospettive di continuità aziendale**;
- valutazione del **grado di reversibilità della crisi** di impresa;
- valutazione delle **azioni proposte dagli amministratori** come correttivi della situazione di crisi.

Nelle “Osservazioni” l’organo di controllo, potrà quindi formulare le seguenti **conclusioni**.

1. **Condividere l’informativa** degli amministratori, assentendo alla loro proposta di decisione.
2. **Dissentire** dalla rappresentazione fornita dagli amministratori, con **rilievi circostanziati**, concludendo per la propria contrarietà all’approvazione delle proposte indicate dagli stessi.
3. Dichiarare la propria **impossibilità ad esprimersi** riguardo alla rappresentazione dei valori od in ordine alle proposte degli amministratori, in ragione di **dubbi rilevanti e/o di significative incertezze** in merito alla soluzione della crisi ed alla conservazione dell’integrità patrimoniale in condizioni di continuità aziendale.

CONTENZIOSO

La nuova disciplina sul raddoppio dei termini per l'accertamento

di Luigi Ferrajoli

Il D.Lgs. n.128 del 5 agosto 2015, vigente al 2 settembre 2015, ha introdotto delle modifiche alla disciplina del **raddoppio dei termini per l'accertamento**.

In particolare, l'**articolo 2** del richiamato decreto legislativo ha **aggiunto** all'**art. 43, co.3** (in materia di **imposte dirette**) del **d.P.R. n.600/73** e all'**art.57, co.3** (in materia di **imposta sul valore aggiunto**) del **d.P.R. n.633/72** il seguente **periodo**: *“Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti”*.

Si tratta chiaramente di una modifica estremamente importante in quanto viene stabilito che, in mancanza di **tempestiva presentazione o trasmissione della denuncia nei termini ordinari**, il raddoppio dei termini per gli accertamenti sulle imposte dirette e sull'IVA non potrà più essere computato.

Per denuncia tempestiva si deve intendere dunque quella effettuata **entro il 31 dicembre** del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero, in caso di omissione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui detta dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Il terzo comma della norma in esame prevede tuttavia che *“Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

Parimenti, sono fatti salvi, sia gli effetti degli **inviti a comparire** di cui all'art.5 del D.Lgs. n.218/97, se **notificati prima** dell'entrata in vigore del decreto legislativo in parola, sia i **processi verbali di constatazione** redatti ex art.24 della L. n.4/29, *“dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la norma impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015”*.

Le modifiche sopra richiamate si pongono senz'altro in linea con il principio di **certezza del diritto** e di **trasparenza** nei rapporti tra Fisco e contribuente.

E' del tutto evidente, infatti, che la novella abbia inteso **limitare** la possibilità di raddoppiare i termini per l'accertamento alla **effettiva presentazione della denuncia** all'Autorità per reati penal-tributari.

Il **termine** per la denuncia è stato parallelamente individuato in quello **ordinario** stabilito dalla legge per l'accertamento, ancorando dunque l'ipotesi di raddoppio ad un dato fattuale e giuridico ben definito.

La clausola contenuta al terzo comma del citato articolo 2 rappresenta viceversa una sorta di **"salvaguardia"**, di regime transitorio, volta a non travolgere con gli effetti della novella i verbali di contestazione e gli atti impositivi **già in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo**.

In sostanza, analizzando complessivamente le disposizioni introdotte dall'art.2 D.Lgs. n.128/15, il contribuente a cui vengano mosse contestazioni potrà valutare innanzitutto se le stesse siano state **effettuate nei termini ordinari**. Nel caso in cui fossero ravvisate eventuali decadenze, il medesimo dovrà verificare se siano state presentate denunce nei suoi confronti per reati di cui al D.Lgs. n.74/00 (che contiene le **fattispecie penali-tributarie di riferimento**) per appurare se vi siano dunque gli elementi per consentire un raddoppio dei termini per l'accertamento.

Naturalmente, il terzo passo sarà di valutare se la **posizione del contribuente** ricada nella fattispecie novellata degli artt. 43 d.P.R. n.600/73 e 57 d.P.R. n.633/72 ovvero se operi la clausola di salvaguardia espressamente stabilita al terzo comma dell'art. 2 D.Lgs. n.128/15.

Per completezza, si evidenzia che **l'ultimo comma del citato articolo 2** stabilisce che *"Ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto legge 26 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento"*.

Il legislatore ha quindi chiarito che possono accedere alla procedura di voluntary disclosure, introdotta dalla **L. n.186/14**, beneficiando della **causa di esclusione della punibilità penale**, oltre che della riduzione delle sanzioni amministrative, i contribuenti che intendano regolarizzare anche le attività detenute all'estero in periodi di imposta per i quali siano **già scaduti i termini per l'accertamento**.

IVA

L'Iva per le coop agricole

di Luigi Scappini

L'articolo 34 del DPR n. 633/1972 delinea il regime naturale Iva per l'agricoltura, richiedendo, nello specifico, il rispetto di un requisito **soggettivo**, essere produttori agricoli, e uno **oggettivo**, cedere **prodotti agricoli e ittici** compresi nella **prima parte** della **tabella A** allegata al DPR n. 633/1972.

Per quanto attiene il perimetro soggettivo, il comma 2 dell'articolo 34 richiamato delimita compiutamente quali siano i soggetti che si considerano produttori agricoli e, ai sensi della lettera c), vi rientrano anche:

1. le cooperative e loro consorzi, di cui all'art.1, co.2, del D.Lgs. n. 228/2001 e
2. http://cdn2.hubspot.net/hubfs/393901/PDFs/14.09.15/4._L'Iva_per_le_coop_agricole.pdf le associazioni e loro unioni, costituite e riconosciute ai sensi della vigente legislazione, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario, o previa manipolazione o trasformazione.

Il D.Lgs. n. 228/2001, decreto di recepimento della delega prevista dal D.L. n. 57/2001, all'art. 1, co.2 stabilisce che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi a condizione che utilizzino, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2135 cod. civ., **prevalentemente** prodotti dei soci, ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del **ciclo biologico**.

Senza entrare nel merito, si ricorda come le forme cooperative più sviluppate nel mondo agricolo sono:

- le cooperative agricole di **produzione**;
- le cooperative agricole di **conferimento**.

Le prime applicano il regime Iva *ex art.34 DPR n. 633/1972* secondo le regole ordinarie, mentre le seconde, potranno applicare tale regime speciale di determinazione dell'Iva detraibile, a condizione che i **prodotti conferiti dai soci** siano prevalenti rispetto a quelli acquistati da terzi (C.M. n. 1/E/2006).

Nel contesto dei rapporti tra socio e cooperativa vi sarà il passaggio dei beni dal primo al secondo, conferimento che, ai fini Iva, è un'operazione rilevante che dovrà essere fatturata.

In deroga alla regola generale, secondo cui anche per il produttore agricolo in regime speciale l'Iva sulle vendite è quella edittale, l'articolo 34, comma 1 prevede che, in caso di passaggi di prodotti da un socio in regime speciale alla cooperativa, anch'essa in regime speciale, l'aliquota Iva da applicare alla base imponibile è quella di **compensazione** (si ricorda come anche in caso di cessione da parte di soggetti cd. esonerati *ex articolo 34, comma 6* si applica l'aliquota compensativa).

Nei rapporti socio – cooperativa è importante anche individuare correttamente quale sia da considerare il **momento impositivo** dei conferimenti, infatti, in deroga a quanto previsto dalla regola generale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 34, in caso di socio in regime speciale, esso **“slitta”** al giorno del pagamento del prezzo e non in quello di consegna dei beni.

Si seguiranno le regole ordinarie e quindi si prenderà a riferimento il momento della consegna nei casi in cui il socio abbia optato per le regole ordinarie di applicazione dell'Iva.

Sempre il comma 7, in merito alla **fatturazione**, prevede la possibilità che la fattura sia emessa dalla cooperativa per conto del socio.

In tal caso, come chiarito con C.M. 6/E/1994, la cooperativa, per tali fatture, dovrà utilizzare una **numerazione specifica**, caratterizzata da un differente numero seriale rispetto a quello delle fatture emesse in proprio, inoltre, deve procedere all'annotazione nel registro degli acquisti.

Di contro, il socio dovrà procedere all'annotazione delle fatture emesse per suo conto da parte della cooperativa nel proprio registro delle fatture emesse, provvedendo a numerarle con una propria numerazione progressiva.

Si ricorda anche come, per effetto di quanto previsto dal D.M. 15 novembre 1975, è previsto che per le cessioni di beni il cui **prezzo è commisurato ad elementi non ancora conosciuti alla data di effettuazione dell'operazione** la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello in cui i suddetti elementi sono noti o il prezzo è stato comunque determinato.

Nelle cooperative, di prassi, il prezzo viene determinato dopo l'approvazione del bilancio. Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, con la datata Risoluzione n.601619 del 18 giugno 1990, ha precisato come in tal caso *“la fattura può essere differita al mese successivo a quello di approvazione del bilancio con applicazione dell'aliquota vigente all'atto della vendita del prodotto da parte della cooperativa, se la vendita è avvenuta anteriormente alla determinazione del prezzo, ovvero con applicazione dell'aliquota vigente al momento di emissione della fattura (o del pagamento del corrispettivo) se la fattura è stata emessa prima della determinazione del prezzo”*.

Per approfondire le problematiche fiscali relative alla società in agricoltura ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Da Oxford con furore

di Michele D'Agnolo

Negli ultimi tre decenni, il **settore degli studi professionali** è emerso come uno dei più in **rapida crescita**, redditizi, e significativi per l'economia globale. Nel 2013 il settore della consulenza contabile, della consulenza di direzione, dell'assistenza legale, e dell'architettura da solo ha generato un fatturato di US \$ 1,6 trilioni di dollari e dato lavoro a 14 milioni di persone.

Tuttavia, continuano a **mancare dati e studi approfonditi sul settore**, ancora estremamente sottovalutato dagli studiosi e dalle istituzioni se paragonato al suo rilevante apporto al sistema economico.

Da molti anni uno sparuto ma attivissimo gruppetto di docenti universitari di tutto il mondo si occupa silenziosamente, quasi in sordina, di questo importante settore. Tutto è partito nel mondo anglosassone, dove la dimensione degli studi è maggiore e di conseguenza la complessità gestionale.

Dall'Università di Alberta in Canada è nato, ad esempio, **uno dei primi nuclei di studiosi**, che poi hanno forgiato una risma di studiosi che oggi sono docenti nelle più prestigiose università.

E così all'università di **Oxford e alla City University** di Londra sono da tempo insediati degli appositi centri di eccellenza che si occupano di management e marketing delle professioni. Singoli docenti esperti della materia sono presenti a macchia di leopardo anche in altre università come Birmingham e in alcuni paesi del nord Europa.

Negli Stati Uniti è famoso il nucleo di docenti della Harvard University che si occupa di professioni e che organizza corsi ed eventi destinati ai professionisti, così come sono molto considerati i docenti che alla George Washington University preparano con appositi master i manager per gli studi legali più importanti.

Nelle Università italiane, invece, a parte l'esempio della piccola e dinamica Università di Trento, dove esiste da molti anni un corso di Management della Consulenza e dell'autorevole Politecnico di Milano, che ha attivato un osservatorio sull'ICT nelle professioni, non constano purtroppo altre strutture dedicate. I lavori accademici in materia si contano sulle dita delle mani.

Gli studiosi internazionali di cui abbiamo parlato tengono convegni e conferenze e pubblicano periodicamente i risultati delle loro ricerche. La maggior parte delle quali trascendono

l'interesse accademico e diventano invece letture interessantissime per chi deve gestire quotidianamente uno studio professionale.

Quello che mancava era una summa che raccogliesse e ordinasse la non indifferente letteratura di taglio scientifico che è stata prodotta a livello mondiale.

Ci ha pensato da qualche settimana la prestigiosa **Oxford University Press** che ha dato alle stampe, per il momento soltanto in lingua inglese, il **manuale più ampio e dettagliato che sia mai stato prodotto a livello accademico sugli studi professionali**. *L'Handbook of Professional Service Firms* è curato da alcuni dei più validi docenti a livello internazionale, Daniel Muzio, Joseph Broschak, e Bob Hinings, coordinati da Laura Empson professore di Management delle Professioni alla City University Business School di Londra.

Il volume, di oltre 500 pagine, offre **ricchissimi spunti di citazione per approfondire**, in quanto sono state consultate più di 200 opere per ciascun capitolo. Non aspettiamoci immediati suggerimenti pratici su come aumentare la redditività dello studio, ma piuttosto molte idee e fonti di ispirazione per chi sa leggere tra le righe e cogliere il vantaggio dell'approfondimento rigoroso e della pluralità di approcci.

Secondo i curatori, gli studi professionali svolgono a livello internazionale un **ruolo importante nello sviluppo del capitale umano**, nella creazione di servizi di business innovativi, nel rimodellare le istituzioni di governo, stabilendo e interpretando le regole dei mercati finanziari, e l'impostazione giuridica, contabile nonché la fissazione di altri standard professionali. L'analisi accademica degli studi professionali può offrire interessanti spunti rispetto alle sfide contemporanee che le organizzazioni affrontano all'interno dell'economia della conoscenza, e approfondire la comprensione delle organizzazioni più convenzionali. Nonostante la loro importanza, tuttavia, gli studi professionali sono fino a poco tempo rimasti molto in ombra nell'ambito della ricerca organizzativa e gestionale.

L'Oxford Handbook of Professional Service Firms segna il raggiungimento della maturità per la ricerca sugli studi professionali, offrendo un'esplorazione completa e integrata della ricerca attuale e del pensiero sugli studi professionali, con contributi di studiosi di fama internazionale nel campo degli studi organizzativi e gestionali.

Mettendo insieme una vasta gamma di prospettive empiriche e teoriche, il manuale offre molti **spunti importanti nelle sfide contemporanee delle aziende e degli studi nell'economia della conoscenza** e suggerisce nuove linee di indagine che potrebbero far ulteriormente luce sulle attività e le prestazioni delle PSF e dei professionisti che lavorare al loro interno. Si segnala in particolare come lo studio della leadership priva di gerarchia tipica degli studi possa interessare non solo agli studi professionali ma anche a tutte le aziende del terziario avanzato, basate sulla conoscenza.

Il volume, che adotta un **approccio interdisciplinare** che combina management e organizzazione, diritto e Sociologia, è suddiviso in 21 capitoli appositamente commissionati a

più di 40 studiosi di spicco provenienti da tutte le parti del mondo.

I capitoli sono ordinati in **tre parti** che trattano rispettivamente:

1. il contesto in cui si muovono gli studi professionali;
2. la gestione e l'organizzazione degli studi;
3. e lo sviluppo della persona del professionista dentro all'ambiente degli studi.

Il libro suggerisce infine nuove linee di indagine che gettano ulteriore luce sulle attività e le prestazioni delle PSF e dei professionisti che lavorano al loro interno.

Una lunga ed approfondita intervista, che la professoressa Laura Empson ci ha gentilmente concesso in anteprima assoluta per L'Italia, sarà pubblicata sul numero di Settembre di Vision Pro, la rivista di Gruppo Euroconference dedicata all'organizzazione e allo sviluppo del professionista.